



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

INDICE

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Designato e autorizzato al trattamento
- Art. 4 – Informativa
- Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati
- Art. 8 – Utilizzo di particolari sistemi mobili
- Art. 9 – Diritti dell'interessato
- Art. 10 – Sicurezza dei dati
- Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 12 – Norma di rinvio



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune, nell'ambito del proprio territorio.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati ad un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate od identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente od associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del regolamento UE 2016/679 (ed al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed all'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità proporzionalità e finalità come di seguito definiti.
2. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici od aperti al pubblico. La sicurezza urbana, ai sensi del decreto legge n.14 del 20 febbraio 2017, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 deve intendersi come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree e dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto e della legalità”, quindi la tutela della sicurezza urbana va intesa anche come attività di prevenzione e repressione dei reati. Gli impianti di videosorveglianza già installati dal Comune, o in corso di realizzazione, attengono specificatamente alla tutela della sicurezza urbana.



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

3. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il comune ed il comando di polizia locale sono investiti.
4. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non siano soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento.
6. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizio, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune, nella persona del sindaco pro-tempore. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della polizia locale, il quale può delegare, in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
2. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al corpo di polizia locale, gli autorizzati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

4. Qualora il servizio di polizia locale venga esercitato in forma associata, il Comune capofila, o quello in cui vengono conservati e/o raccolti e/o comunque convogliati o trattati i dati rilevanti, determinando congiuntamente agli enti convenzionati le finalità o le modalità del trattamento, assume il ruolo e le funzioni di cui al comma 1 e 2 ed assicura un trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal presente regolamento. Il Comune, nel cui territorio vengono rilevati i dati, assumendo il ruolo di contitolare, autorizza il trattamento con la relativa convenzione per la realizzazione e la gestione dell'impianto ed assume le medesime funzioni per quanto connesso con le attività di installazione, manutenzione, informazione, trasmissione operate sugli impianti di rilevamento e sulla rete di trasmissione.

Art. 4 - Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui sono stati installati gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (e al conseguente decreto legislativo n. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 11/2009, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38. Il Comune intende avvalersi della videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana, uso esclusivo di polizia a finalità interforze, che andrà specificatamente disciplinata ed organizzata, anche operativamente, per la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva UE 2016/680 e del regolamento UE 2016/679. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
 - tutela ambientale.
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevanti mediante le riprese video.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.
5. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree e strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune. Il Comune accetta la cessione d'uso dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune, i privati interessati si impegnano ad assumere ogni onere e ogni spesa per:
- a) acquistare i dispositivi ed ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memoria locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
 - b) mettere i predetti dispositivi ad esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune.

Il Comune assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.

6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti ad intervento diretto tramite Pdc (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, il Comune, previa valutazione, può richiedere al soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal regolamento UE 2016/679 (e al conseguente decreto legislativo n.101/2018) e del decreto legislativo n. 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili per tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria;
- e) i dati scaricati per esigenze di polizia giudiziaria sono conservati su supporti digitali e consegnati all'Autorità Giudiziaria o alla polizia giudiziaria che ne faccia richiesta.

Art. 7 - Modalità di raccolta dati.

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono/possono essere collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati, oppure, in attesa della realizzazione della rete di trasporto dati presso la centrale operativa, possono essere scaricati nel luogo di ripresa.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1 lett. d) nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione – ove tecnicamente – possibile – mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

A) Body Cam e Dash Cam

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

dettate dal garante della privacy con nota 26 luglio 2016 prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del codice privacy e del decreto legislativo n. 51/2018 trattandosi di “dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”. Il Comando di polizia locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l’attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l’orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all’atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. Spetta all’ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa impartire l’ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione, all’evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
4. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Comando.
5. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all’art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

B) Telecamere modulari (foto Trappole)

Sul territorio comunale possono posizionarsi telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all’art. 53 del D.Lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal decreto legislativo n.51/2018 che esimano il Titolare dall’obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l’informativa agli utenti frequentatori di dette aree.



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Locale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e designato al trattamento dei dati personali.
5. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria ed alla polizia giudiziaria acquisire copia delle immagini. Non è, pertanto, possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di polizia, presso cui verrà proposta denuncia querela, faccia apposita richiesta.
6. In caso di incidente stradale, se interviene personale della polizia locale, provvederà ad estrarre direttamente le immagini relative. In caso di intervento di altra forza dell'ordine, il comando da cui dipendono gli accertatori presenterà domanda di acquisizione delle immagini relative al sinistro. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

7. E' possibile stipulare apposita convenzione con altri corpi ed organi di polizia competenti territorialmente, al fine di consentire la visualizzazione diretta dalle immagini degli apparati di videosorveglianza, stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

Art. 10 - Sicurezza dati. Soggetti autorizzati ad accedere alla sala controllo.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati. La sala della centrale di controllo si trova all'interno del comando di polizia locale, protetto da impianto di allarme e non è accessibile al pubblico.
2. In particolare l'accesso alla sala di controllo /sala operativa è consentito solamente al personale appartenente al corpo di polizia locale ed agli autorizzati addetti ai servizi. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento, il personale amministrativo appartenente al corpo di polizia locale, personale non appartenente al corpo di polizia locale, ma incaricato della gestione di attività proprie del comando. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso.
4. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
5. I preposti andranno nominati tra ufficiale ed agenti in servizio presso le sale di controllo/la centrale operativa e nei vari settori operativi del corpo di polizia locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di polizia locale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.



COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)

8. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
9. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
10. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.
11. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente decreto legislativo n. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

ART. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al regolamento UE 2016/679 e al conseguente D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fine di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l'attuazione del regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.